



C.B.B.O. Srl
Ambiente e Territorio

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
LT. 1.100.000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PRESSO LA SEDE AZIENDALE DI CBBO
IN GHEDI (BS) VIA INDUSTRIALE N. 33/35 PER LA DURATA DI 24 MESI (DAL
01/02/2025 AL 31/01/2027) CON POSSIBILITA’ DI RIPETIZIONE PER ULTERIORI DODICI
MESI.**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

31

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LT. 1.100.000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PRESSO LA SEDE AZIENDALE DI CBBO IN GHEDI (BS) VIA INDUSTRIALE N. 33/35 PER LA DURATA DI VENTIQUATTRO MESI (DAL 01/02/2025 AL 31/01/2027) CON POSSIBILITA’ DI RIPETIZIONE PER ULTERIORI DODICI MESI (CIG B42D4C07F3)

PARTE PRIMA - NORME AMMINISTRATIVE

ART. 1 – OGGETTO DELLA GARA

Il presente Capitolato d’oneri ha per oggetto la fornitura stimata in complessivi 733.333 litri di gasolio per autotrazione presso la sede aziendale di CBBO in Ghedi (BS) via Industriale n. 33/35 per la durata di ventiquattro mesi (dal 01/02/2025 al 31/01/2027) con possibilità di ripetizione per ulteriori dodici mesi e dunque fino alla fornitura massima di complessivi 1.100.000 litri.

Il gasolio per autotrazione dovrà essere conforme a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale ed europea, alle norme UNI EN 590 (ultima edizione), nonché alle disposizioni di legge in materia di contenimento delle emissioni inquinanti.

Il tenore di zolfo dovrà essere conforme a quanto indicato nel D.P.C.M. 07/09/2001 n. 395 (gasolio a basso tenore di zolfo 0,001%).

Nel periodo invernale (novembre-marzo) potrebbe essere richiesta la fornitura di carburante artico.

ART. 2 – MODALITA’ DI GARA E PREZZO DI RIFERIMENTO

All’affidamento del servizio in questione si provvederà con gara da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 (anche il “Codice”).

Il servizio sarà affidato, in base al criterio di cui all’art. 108, comma 3, del predetto Codice, a favore della ditta che avrà presentato il maggior ribasso rispetto al prezzo unitario.

Il servizio affidato sarà remunerato mediante l’applicazione del prezzo unitario offerto in gara dall’Impresa Aggiudicataria.

Il prezzo così determinato dovrà intendersi comprensivo di oneri di trasporto e dello scarico presso la sede societaria di Ghedi (Brescia).

ART. 3 – LUOGO ED ESECUZIONE DELL’APPALTO

Il luogo di esecuzione della fornitura in oggetto coincide con la sede aziendale in Ghedi (Brescia), via Industriale n. 33/35.

La fornitura dovrà essere eseguita secondo le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di sicurezza e ambiente.

ART. 4 – AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo stimato a base di gara, per la durata certa IVA esclusa, comprensivo di qualsivoglia altro onere che si debba eventualmente corrispondere, per l’intera durata dell’appalto pari a:

- € 906.620,00 oltre IVA, determinati sulla base della quotazione del prezzo del gasolio per autotrazione definito dal listino prezzi della C.C.I.A.A. di Milano per consegne effettuate nella settimana di pubblicazione del bando di gara, comprensivi degli oneri propri per la sicurezza.

L'importo complessivo presunto dell'appalto in caso di eventuale ripetizione, comprensivo di ulteriori 12 (dodici) mesi, è pari ad € 1.359.930,00 oltre IVA.

Il suddetto importo è stimato, essendo la sua effettiva quantificazione legata alle esigenze di intervento che emergeranno in corso d'appalto.

Dall'affidamento della fornitura non discende in favore dell'Appaltatore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle forniture oggetto del presente Capitolato, restando facoltà di C.B.B.O. S.r.l. di rivolgere l'affidamento di forniture analoghe o complementari in favore di altri soggetti economici senza che per questo competa all'Appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di affidamenti.

ART. 5 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, con possibilità di ripetizione per ulteriori 12 (dodici) mesi.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

L'inizio della fornitura potrà discostarsi dalla data indicata in epigrafe, in dipendenza dell'effettiva stipula del contratto. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. a), del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 6 – GARANZIA DEFINITIVA

Il concorrente risultato aggiudicatario dovrà presentare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto, una garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 117 del Codice in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale o in misura superiore, in caso di ribasso superiore al 10% (dieci per cento), secondo quanto previsto dal richiamato art. 117.

La mancata costituzione della suddetta garanzia nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione

di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993 (con le caratteristiche introdotte dall'art. 28, co. 1, D.Lgs. 19/09/2012, n. 169), la stessa dovrà contenere gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate a C.B.B.O. S.r.l. via Industriale n. 33/35 – 25016 Ghedi (BS).

La garanzia dovrà avere validità temporale fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 116 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato, e, comunque, dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di C.B.B.O. S.r.l., con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di C.B.B.O. S.r.l. qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, C.B.B.O. S.r.l. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Ai sensi del co. 3 dell'art. 117 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di forniture.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, co. 8, del Codice, pena la nullità del contratto e salvo il diritto di C.B.B.O. S.r.l. al risarcimento del danno. La cessione del credito derivante dal contratto di appalto è consentita nei limiti di cui all'art. 120 del Codice.

ART. 9 – RESPONSABILITA'

L'Appaltatore è responsabile nei confronti di C.B.B.O. S.r.l. dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, sia per casi di danni arrecati eventualmente a

C.B.B.O. S.r.l. e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L'Appaltatore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l'esecuzione del contratto.

A fronte di quanto sopra l'Appaltatore manleva C.B.B.O. S.r.l. da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 c.c. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

ART. 10 – PERSONALE

L'Appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria in riferimento allo specifico appalto svolto e dichiarato in sede di offerta e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di C.B.B.O. S.r.l., l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, il contratto si intenderà risolto di diritto. L'appalto dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le modalità indicate nel presente Capitolato.

ART. 11 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con C.B.B.O. S.r.l. vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e, per quanto ancora applicabile, il D.Lgs. 196/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali).

C.B.B.O. S.r.l. e l'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento. C.B.B.O. S.r.l. e l'Appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Appaltatore in caso di inadempienza e/o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, è tenuto al pagamento di una delle penali pecuniarie indicate all'art. 32 del presente Capitolato.

Le penalità e le maggiori spese eseguite da C.B.B.O. S.r.l. in danno dell'Appaltatore saranno prelevate dai crediti contrattuali maturati dall'Appaltatore, e, ove mancasse il credito da parte dell'Appaltatore stesso, saranno prelevate dall'ammontare

dell'eventuale garanzia definitiva o con altre modalità da definirsi a cura di C.B.B.O. S.r.l.

L'Appaltatore, in caso di ricorso alla garanzia definitiva, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la garanzia nel termine di 15 giorni (quindici) da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della garanzia; la garanzia verrà incamerata senza bisogno di alcun atto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto da C.B.B.O. S.r.l. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio di C.B.B.O. S.r.l. ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'Aggiudicatario le penali sopra indicate.

C.B.B.O. S.r.l. si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso C.B.B.O. S.r.l. avrà la facoltà di incamerare l'eventuale cauzione definitiva nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Le penalità non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri degli obblighi contrattuali previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo pec, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall'art. 94 del Codice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di C.B.B.O. S.r.l.;
- nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, obblighi di riservatezza, assicurazione, divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
- quando l'ammontare complessivo delle penali ha superato il 10% (dieci per cento) del valore del contratto.

In caso di risoluzione del presente contratto l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire a C.B.B.O. S.r.l. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

ART. 13 – RECESSO E RISOLUZIONE

C.B.B.O. S.r.l. si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso all'Appaltatore le voci di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando C.B.B.O. S.r.l. e l'Appaltatore della fornitura per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'Appaltatore, ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;

- b) per cessione del contratto da parte dell'Appaltatore della fornitura; C.B.B.O. S.r.l. incamera la garanzia definitiva;
- c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, C.B.B.O. S.r.l. incamera la garanzia definitiva, salva l'applicazione delle previste penali e l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
- d) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, C.B.B.O. S.r.l. incamera la garanzia definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
- e) negli altri casi previsti dal presente Capitolato e dalla vigente normativa, in particolare dall'art. 122 del Codice;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura da parte dell'Appaltatore della fornitura; C.B.B.O. S.r.l. incamera la garanzia definitiva;
- g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo della fornitura e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte dell'Appaltatore della fornitura; C.B.B.O. S.r.l. incamera la garanzia definitiva;
- h) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; C.B.B.O. S.r.l. incamera la garanzia definitiva;
- i) perdita, da parte dell'Appaltatore della fornitura, dei requisiti che ne hanno permesso di concorrere alla gara; C.B.B.O. S.r.l. incamera la garanzia definitiva;
- j) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dall'Appaltatore senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010); C.B.B.O. S.r.l. incamera la garanzia definitiva;
- k) sentenze passate in giudicato per reati di usura e riciclaggio nei confronti dei soggetti previsti dall'articolo 94, co. 3 del D.Lgs. 36/2023 o dai procuratori speciali muniti di apposita procura qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell'offerta; C.B.B.O. S.r.l. incamera la cauzione definitiva.

In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa dell'Appaltatore della fornitura, C.B.B.O. S.r.l. ha la facoltà di affidare a terzi la fornitura, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

All'Appaltatore della fornitura inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da C.B.B.O. S.r.l. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di recesso unilaterale dell'Appaltatore, il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e C.B.B.O. S.r.l. è titolata ad incamerare l'eventuale cauzione definitiva. Si precisa che in tutti i casi sopra menzionati l'eventuale cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli.

ART. 14 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

C.B.B.O. S.r.l., ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 dà luogo all'emissione del certificato di verifica di conformità non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione del contratto. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità del contratto, C.B.B.O. S.r.l. procederà al pagamento del saldo dei crediti contrattuali e allo svincolo dell'eventuale cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Per quanto non previsto dal presente articolo si procederà come stabilito dal D.Lgs. 36/2023 e provvedimenti attuativi.

ART. 15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il credito dell'Appaltatore derivante dall'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto di fornitura è determinato dalle attività effettivamente eseguite per il prezzo unitario a base di gara, rideterminato in forza del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore. Lo sconto contrattuale si intende fisso ed invariabile per tutto il periodo contrattuale.

La contabilità dei compensi di spettanza dell'Appaltatore per l'esecuzione del presente appalto, sarà redatta con cadenza mensile in contraddittorio con l'Appaltatore.

La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da C.B.B.O. S.r.l. in 30 (trenta) gg. d.f.f.m. tramite bonifico bancario.

Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a:

C.B.B.O. S.r.l.
(P.I. 01669960989)
Via Industriale n. 33/35 – 25016 Ghedi (BS)

e dovranno indicare il codice CIG dell'appalto.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di C.B.B.O. S.r.l. Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l'anticipazione contrattuale.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle

somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l'Appaltatore si obbliga a comunicare a C.B.B.O. S.r.l. alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l'Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 16 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario si obbliga:

- a) all'osservanza delle norme della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e s.m.i. nonché degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato – anche se soci di cooperative – e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di forniture e servizi. Si impegna inoltre ad osservare, durante lo svolgimento delle attività inerenti la presente fornitura, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, dal decreto legislativo del 19 aprile 2008 n. 81, e le disposizioni contenute nella Legge del 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i.;
- b) ad organizzare ed effettuare il contratto a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla mano d'opera, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti, che saranno provveduti a sua cura e spese;
- c) a disporre, per tutta durata del contratto, delle attrezzature necessarie all'erogazione della fornitura nonché a disporre di personale adeguatamente formato in relazione alla fornitura da effettuarsi;
- d) all'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire il rispetto delle proprietà della Committente, nonché la vita e l'incolumità del suo personale comunque addetto alla fornitura e dei terzi. L'Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della fornitura nel rispetto delle norme del presente Capitolato d'Oneri e della normativa vigente;
- e) a garantire l'esecuzione della fornitura che, in quanto preordinata allo svolgimento di servizi pubblici e costituendo quindi attività di pubblico interesse, non può essere sospeso o abbandonato.

ART. 17 – ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO – STIPULA CONTRATTO

Una volta approvata l'aggiudicazione, C.B.B.O. S.r.l. provvederà alle comunicazioni di tale provvedimento ai sensi dell'art. 76, co. 5, del Codice con le modalità e nei termini ivi previsti.

Si precisa che l'Aggiudicatario sarà assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

Contestualmente alla stipula del contratto, il concorrente aggiudicatario dovrà fornire i nominativi del referente dell'appalto in esame nonché del proprio Responsabile della Sicurezza.

2a

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di bollo, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Per l'imposta di bollo, determinata ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e s.m.i., l'Appaltatore dovrà eseguire un bonifico a favore della Stazione Appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

ART. 18 – RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al R.D. 827/1924, al D.Lgs. 36/2023 e ad ogni normativa nazionale e comunitaria vigente inerente e conseguente la materia oggetto dell'appalto, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la disciplina dei contratti pubblici.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Brescia.

ART. 20 – RISERVE

C.B.B.O. S.r.l., a tutela della propria autonomia amministrativa, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo all'apertura e valutazione delle offerte senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del c. c. I concorrenti non potranno nulla pretendere, qualora C.B.B.O. S.r.l., a suo insindacabile giudizio, non proceda all'affidamento del presente appalto.

La Stazione Appaltante può recedere unilateralmente dal contratto, alle condizioni di cui all'art. 109 del Codice.

ART. 21 – SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTE E SICUREZZA

C.B.B.O. S.r.l. essendo dotata di un Sistema di Gestione Integrato ai sensi delle norme UNI EN ISO 14001 e ISO 45001:2018 potrà effettuare al momento dell'esecuzione delle prestazioni inerenti il presente contratto le seguenti verifiche:

- verifiche di conformità e funzionali secondo le procedure di C.B.B.O. S.r.l.;
- accertamenti sulla idoneità delle prestazioni contrattuali richieste da C.B.B.O. S.r.l. e di quelle effettivamente eseguite dall'Appaltatore, controllo delle documentazioni e certificazioni relative al contratto.

Le verifiche con esito negativo di cui sopra, possono determinare "Non Conformità" (NC) a carico dell'Appaltatore, che C.B.B.O. S.r.l. tratterà secondo il proprio sistema di Gestione ma che non esimeranno comunque C.B.B.O. S.r.l. dall'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato. Si precisa inoltre che, al pari di qualsiasi altra clausola contrattuale, l'inadempimento dell'Appaltatore rispetto agli obblighi del presente articolo, può diventare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento o comportare l'applicazione delle penali ove previste.

ART. 22 – BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

C.B.B.O. S.r.l. non assume nessuna responsabilità nel caso in cui il soggetto aggiudicatario abbia usato nell'esecuzione della fornitura dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'Aggiudicatario riterrà indenne C.B.B.O. S.r.l. da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi persona, nonché tutti i costi o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio, derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso dei beni oggetto di gara.

ART. 23 – VIGILANZA E CONTROLLI

C.B.B.O. S.r.l. ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, durante l'erogazione della fornitura, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della fornitura. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora siano rilevate delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne sarà data comunicazione all'Appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente, C.B.B.O. S.r.l. si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente Capitolato ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

ART. 24 – ASSICURAZIONE

È obbligo dell'Aggiudicatario stipulare polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), a copertura delle attività affidate, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento.

ART. 25 – SICUREZZA

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza.

In particolare, l'Appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza a C.B.B.O. S.r.l. della formazione obbligatoria prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento.

PARTE SECONDA - NORME TECNICHE

ART. 26 – ATTIVITA' OGGETTO DI CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di gasolio per autotrazione con contenuto di zolfo 0,001% (zero, zero zero uno per cento) per il rifornimento degli automezzi e dovrà essere conforme, quanto a composizione e caratteristiche, alle prescrizioni dettate dalla vigente legislazione in materia e alle norme UNI EN 590, nonché alle disposizioni di legge in materia di contenimento delle emissioni inquinanti

ART. 27 – CPV DEL CONTRATTO

Oggetto principale:

09134100-8.



ART. 28 – PREZZO A BASE DI GARA

Il prezzo definito a base di gara è pari al **prezzo al litro di mercato del gasolio per autotrazione** (al netto di IVA) determinato sulla base del listino prezzi quindicinale del libero mercato dei prodotti petroliferi, edito dalla C.C.I.A.A. di Milano alla voce “prodotti petroliferi – prodotti per l’autotrazione f.co domicilio consumatore” e con descrizione merci “gasolio (indice diesel non inf. a 53) contenuto di zolfo 0,001% da 2001 a 5000 litri” accisa inclusa nel prezzo.

Lo sconto percentuale offerto in sede di gara sarà fisso e invariato per tutta la durata del contratto.

L’offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione, i costi interni della sicurezza ai sensi dell’art. 26, co. 3, quinto periodo, del D.Lgs. n. 81 del 2008 e degli artt. 108, co. 9, e 110, co. 4 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 29 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è affidato secondo le modalità espone nel Disciplinare di Gara.

L’aggiudicazione della gara sarà effettuata, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, co. 4, del Codice, al concorrente che avrà offerto il maggior ribasso sul prezzo di cui al precedente art. 28.

ART. 30 – REFERENTE TECNICO DELLA FORNITURA (RT)

L’Appaltatore deve comunicare, prima della stipula del contratto, il nominativo del proprio tecnico abilitato ad assumere l’incarico di Responsabile Tecnico della fornitura (di seguito RT), che, rendendosi sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività oggetto di appalto, ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento della fornitura.

Il RT dell’Appaltatore, per tutta la durata del contratto, dovrà interloquire con il personale incaricato della Stazione Appaltante per il coordinamento e lo svolgimento della fornitura.

Il personale incaricato della Stazione Appaltante ha facoltà di eseguire verifiche, controlli a campione delle attività e delle prestazioni eseguite dall’Appaltatore.

Nel caso di rilievi da parte della Stazione Appaltante sulle forniture eseguite dall’Appaltatore, il RT dovrà disporre ed eseguire a propria cura e spese le attività necessarie per la regolarizzazione della commessa contestata, ripetendo, se necessario, le attività già eseguite e non ritenute a perfetta regola d’arte senza poter richiedere ulteriori compensi di qualsiasi sorta, salvo l’applicazione di eventuali penali.

Le autobotti che consegneranno il prodotto dovranno essere munite di conta litri ed il combustibile dovrà essere accompagnato da documenti obbligatori e da cartellino conta litri.

La Stazione Appaltante, per mezzo di proprio personale, all’atto di ogni singola fornitura si riserva la facoltà di prelevare un campione di combustibile.

Detto campione, sigillato in appositi contenitori, sarà analizzato per controllarne l’esatta corrispondenza alle caratteristiche previste.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre, in contraddittorio, di provvedere a proprie spese alla pesatura delle autobotti, prima e dopo lo scarico.

ART. 31 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La consegna del carburante, franco la sede del committente, dovrà avvenire nella quantità che di volta in volta sarà richiesta, entro le 24 (ventiquattro) ore dall'ordinazione, a mezzo mail all'indirizzo indicato dall'Aggiudicatario ed in caso di necessità anche di sabato, domenica e/o festività.

Gli orari per lo scarico del gasolio presso la sede aziendale di C.B.B.O. sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00 e, a richiesta, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00, salvo quanto sopra.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere alle consegne del prodotto effettuando trasporti in modo conforme alla legge sia sotto il profilo delle norme fiscali che delle norme tecniche in ordine alla viabilità ed alla sicurezza antincendio.

Pertanto, i mezzi dovranno possedere i requisiti necessari per le operazioni di trasporto, carico e scarico dei prodotti.

La presenza del veicolo all'interno della sede societaria, durante le operazioni di carico e scarico, dovrà essere messa in evidenza con gli appositi coni segnaletici.

Per le operazioni di consegna dei prodotti in cisterna la ditta aggiudicatrice dovrà provvedere con proprio personale all'apertura dei pozzetti contenenti il passo d'uomo, alle operazioni di attracco tra autocisterne e passo d'uomo da eseguirsi in conformità alle norme tecniche vigenti, alla misurazione dei livelli di cisterna quando richiesti, alla chiusura perfetta del passo d'uomo e dei pozzetti.

La fornitura dovrà essere garantita anche nel periodo estivo e in ogni caso non potrà essere sospesa per più di quattro giorni consecutivi, domeniche e festività incluse, salvo diverse e particolari situazioni, che dovranno essere preventivamente concordate con la stazione appaltante.

E' facoltà della Stazione Appaltante procedere, prima dello scarico, alla determinazione della temperatura di scarico e della densità.

Il controllo quantitativo sull'ammontare di gasolio consegnato avverrà secondo le modalità di seguito riportate:

- la Stazione Appaltante verificherà, per ogni consegna, che il DAS riporti almeno i seguenti dati:
 - peso espresso in kilogrammi o tonnellate;
 - volume a temperatura di carico;
 - densità a 15°C e a temperatura di carico.

Nel caso in cui il DAS fosse incompleto, la consegna potrà essere respinta e la Stazione Appaltante potrà applicare le penalità previste al successivo art. 32, fatto salvo il maggior danno.

E' altresì facoltà della Stazione Appaltante disporre controlli sul peso all'arrivo del carico, inviando, con un proprio incaricato, l'autobotte alla pesa.

C.B.B.O. si riserva la facoltà di determinare la densità al momento dello scarico e tale valore avrà validità per il calcolo del quantitativo dei litri effettivamente consegnati e da fatturare.

Nel caso non venisse effettuata alcuna rilevazione di cui ai punti precedenti, per la determinazione dei litri da fatturare saranno utilizzati i dati ricavabili dal DAS (peso e densità a temperatura ambiente al carico).

ART. 32 – PENALITÀ

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore impedisca l'erogazione della fornitura, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di far effettuare la fornitura da altro operatore economico, addebitando all'Appaltatore una penale pari al +20% (venti per cento) del corrispettivo della fornitura non effettuata, fatti salvi i maggiori danni.

Nel caso in cui la mancata possibilità dell'erogazione della fornitura si verifichi per più di 2 (due) volte consecutive, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di considerare risolto il contratto per inadempienza dell'Appaltatore, dandone semplice comunicazione, fatta salva l'applicazione delle penali di cui sopra e l'addebito dei maggiori danni conseguenti.

L'importo delle penali, così come quello delle maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante per assicurare la continuità della fornitura, saranno compensati, fino a concorrenza, con le somme dovute all'Appaltatore.

In caso di inadempienze che comportino l'inosservanza di norme, leggi e regolamenti per cui vengono previste irrogazioni di sanzioni amministrative specifiche, l'applicazione delle stesse non assorbe l'eventuale possibilità, da parte di C.B.B.O. S.r.l., di determinare penali contrattuali che verranno riscosse in modo autonomo e non assorbente.

ART. 33 – MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI

Le indicazioni e le prescrizioni del presente Capitolato non possono essere interpretate in modo che sia da intendere escluso dagli obblighi dell'Appaltatore ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza dell'attività contrattuale e quindi per l'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte. Le prestazioni ripartite per tutta la durata del contratto commissionate da C.B.B.O. S.r.l. ed eseguite dall'Appaltatore saranno contabilizzate esclusivamente con il metodo "a misura".